



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

FAQ AVVISO N. 1/2023

1. Quali sono i requisiti soggettivi di legittimazione per partecipare all'Avviso n. 1/2023?

L'articolo 1, comma 338, della legge n. 205/2017, norma istitutiva del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, individua quali tipologie di soggetti giuridici ammessi al finanziamento le associazioni che svolgono le attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Coerentemente a tale disposizione normativa, l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 175/2019, e il successivo § 2 dell'Avviso n. 1/2023, consentono la partecipazione al fondo ai soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, le predette attività di assistenza a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie

2. Una fondazione può partecipare all'avviso n. 1/2023?

La partecipazione all'avviso n. 1/2023 è riservata solo agli enti che rivestono la forma giuridica associativa e non fondativa. Tale limitazione discende direttamente dalla norma istitutiva del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (articolo 1, comma 338, della legge n.205/2017): in coerenza con tale disposizione, l'articolo 2, comma 1, del D.M. 175/2019, prevede che possono accedere alle risorse del fondo tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Le fondazioni, pertanto, non possono partecipare all'avviso ed accedere alle risorse del fondo. Possono essere coinvolte, a titolo gratuito, nella implementazione delle attività progettuali a titolo di collaborazione, senza essere destinatarie di quote di finanziamento. Possono altresì contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario.

3. Per partecipare all'avviso n. 1/2023 è necessario essere un ente del Terzo settore?

In coerenza con la norma istitutiva del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge n.205/2017 e con il D.M. n. 175/2019, la platea dei beneficiari è aperta a tutti i soggetti che rivestono la forma giuridica di associazione e che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Pertanto, possono partecipare alla procedura di erogazione dei fondi anche le associazioni non appartenenti al Terzo settore.

4. Un'associazione può presentare più progetti come capofila? Può essere partner di più progetti?

Come previsto dall'articolo 8, comma 4, del D.M. n. 175/2019, ogni soggetto in qualità di proponente può presentare al massimo una proposta progettuale e partecipare alla realizzazione di un altro progetto in qualità di partner. Le associazioni che non risultano proponenti possono partecipare in qualità di partner ad un massimo di due proposte progettuali.

5. Quali sono i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti ai partner di progetto?

I partner devono essere in possesso degli stessi requisiti di partecipazione richiesti al proponente come previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 175/2019.

6. In caso di progetto presentato in partenariato, a chi è affidata la responsabilità dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione?

Coerentemente alla previsione di cui all'art. 3 comma 2, del D.M. n. 175/2019, in caso di realizzazione del progetto in partenariato, l'associazione individuata dai componenti dell'Associazione Temporanea di Scopo-ATS quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione.

7. Quali sono le differenze tra le figure del partner e del collaboratore?

Le figure del partner e del collaboratore sono ben distinte e tutt'altro che interscambiabili tra loro, dato che svolgono funzioni, ruoli e attività diverse. I partner sono attuatori e responsabili delle attività progettuali, all'interno dell'accordo di partenariato sono definiti i ruoli, le competenze e le funzioni da attribuire a ciascuno di essi; concorrono finanziariamente alla realizzazione del progetto e ricevono una quota del finanziamento pubblico. Inoltre, devono possedere i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti dal bando per poter accedere alle risorse economiche, al pari del capofila di progetto. Viceversa, l'esistenza delle collaborazioni con enti pubblici o privati è, invece, meramente eventuale. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario le azioni progettuali. Pertanto, la distinzione fra soggetto partner e soggetto collaboratore è di notevole rilevanza sotto un duplice aspetto: quello della profilazione soggettiva dell'Ente e quello della destinazione delle risorse finanziarie. Riguardo al primo profilo, il partner deve necessariamente soddisfare i requisiti soggettivi di partecipazione ed essere un'associazione avente le caratteristiche di cui all'art 2, comma 1, del DM n. 175/2019, diversamente dal collaboratore. Riguardo al secondo profilo, il partner riceve una quota delle risorse pubbliche a differenza del collaboratore che, gratuitamente, presta la sua opera.

8. Che cosa si intende per collaborazione?

Le collaborazioni possono riguardare enti pubblici o privati. In ogni caso le collaborazioni devono essere a titolo gratuito, gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono invece contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. I soggetti coinvolti nelle collaborazioni partecipano all'implementazione delle attività progettuali, ferma restando la responsabilità delle stesse attività e del progetto in capo al proponente (in caso di partenariato, al capofila).

9. Che cosa si intende per affidamento di attività a soggetti terzi?

La fonte normativa che regola l'affidamento di attività a soggetti terzi è la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009 e richiamata nell'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 175/2019. La delega di attività a soggetti terzi ha natura eccezionale. Possono essere affidate ad un soggetto terzo attività aventi carattere integrativo e specialistico, di cui l'associazione non dispone direttamente. Il valore complessivo delle attività, come previsto dalla citata circolare, non può superare il 30 % del costo complessivo del progetto. Se la delega di attività è prevista in sede di offerta progettuale, non deve essere richiesta l'autorizzazione ministeriale. Qualora la richiesta di delega di attività superi per ragioni imprevedibili, in corso d'opera, è, invece, necessario ricevere la preventiva autorizzazione amministrativa.

10. Quali sono le azioni ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 175/2019?

Le azioni ammissibili sono espressamente individuate all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 175/2019 e l'elencazione in esso contenuta è da considerarsi tassativa.

11. Che cosa si intende per esperienza pregressa 2020-2022?

Si intende lo svolgimento, nel triennio precedente, di attività ricomprese nelle azioni ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 175/2019 riguardanti: assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie (articolo 2, comma 1, D.M. n. 175/2019). L'esperienza pregressa costituisce un criterio di valutazione dei progetti (art. 10, comma 3, del D.M. del 9 ottobre, n.175).

12. L'attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie svolta in conformità alle proprie finalità statutarie deve essere espressamente prevista nello statuto tra le finalità o le attività dell'ente?

Le attività oggetto di finanziamento devono essere coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione. La *ratio* della norma istitutiva del fondo (articolo 1, comma 338, legge n. 205/2017) è quella di offrire un sostegno ai bambini affetti da malattie oncologiche e alle loro famiglie, attraverso la creazione di uno specifico strumento finanziario, che, per la sua destinazione teleologica chiaramente individuata dal legislatore, non è rivolto alla generalità degli enti non lucrativi, ma alle associazioni che hanno come propria peculiare *mission* statutaria la tutela e l'aiuto dei bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie.

13. Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell'associazione proponente. In caso di partenariato, tale limite si applica al bilancio del soggetto capofila o si può considerare la somma dei bilanci di tutti i soggetti che compongono il partenariato?

L'articolo 6 del D.M. n. 175/2019 disciplina gli elementi finanziari della proposta progettuale. In particolare, il comma 4 del citato articolo prevede limiti afferenti alla sostenibilità finanziaria dell'ente beneficiario: il valore complessivo del progetto deve essere commisurato al bilancio generale dell'organizzazione e alla sua disponibilità finanziaria. Tale disposizione deve essere letta sia nel suo tenore letterale (avuto riguardo all'espressione "volume complessivo" ivi utilizzata) che in combinato disposto con l'articolo 10, comma 3, il quale, nello stabilire i criteri di valutazione delle proposte, al punto C2, relativo alla capacità realizzativa

del progetto - determinata sulla base del rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle entrate totali dell'associazione proponente - statuisce che, in caso di partenariato, il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i componenti il partenariato medesimo. Pertanto, se il progetto prevede l'intervento di diversi partner, viene valutata la solidità finanziaria di tutto il partenariato in rapporto agli ultimi bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di finanziamento. In caso di partenariato, quindi, sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate risultanti dai bilanci delle associazioni partecipanti al partenariato.

14. Qual è l'ammontare minimo e massimo del finanziamento ministeriale che può essere richiesto per partecipare all'Avviso n. 1/2023?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. n. 175/2019, il finanziamento ministeriale che è possibile richiedere per ciascun progetto non può essere inferiore al 5% né superiore al 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo. Pertanto, il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 262.435,90 né superiore ad € 1.049.743,60.

15. Esiste una percentuale minima di cofinanziamento a carico dell'associazione da dover indicare?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DM n. 175/2019, la quota di finanziamento ministeriale non potrà superare l'80 % del costo totale; ne consegue che la quota minima a carico dell'ente proponente è pari al 20% del costo totale del progetto.

16. Il cofinanziamento deve essere costituito da un apporto monetario o può essere costituito anche da un apporto di risorse umane?

Il cofinanziamento, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 175/2019, deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

17. Come deve essere compilata la sezione 1 del piano finanziario (modello E)?

L'allegato "E" dell'avviso n. 1/2023, ovvero il piano finanziario, consta di due sezioni:

- La sezione 1 che riepiloga in maniera sintetica tutte le macro-voci previste.
- La sezione 2 nella quale devono essere inserite analiticamente tutte le voci che compongono le spese da effettuarsi per la realizzazione del progetto.

Le associazioni dovranno compilare solo la sezione 2, in quanto la sezione 1 si andrà a formare automaticamente man mano che si compila la sezione 2.

18. Dove posso reperire la modulistica relativa all'Avviso 1/2023?

La modulistica e il relativo avviso sono pubblicati sul portale istituzionale del Ministero al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/fondo-assistenza-dei-bambini-affetti-da-malattia-oncologica-pubblicato-avviso.aspx/>

19. È possibile modificare i modelli di domanda?

No. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del DM n. 175/2019 e come specificato nell' Avviso n. 1/2023 al § 3, è causa di inammissibilità l'utilizzo di modulistica diversa da quella allegata, rappresentando altresì motivo di inammissibilità il mancato rispetto dei contenuti tipologici dei modelli predisposti.

20. Come deve essere inviata la documentazione?

Come specificato nel § 3 dell'Avviso n. 1/2023, la documentazione deve essere inviata in formato PDF (aperto), WORD, ed EXCEL, in un unico file zip. A pena di esclusione, la documentazione dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Aprile 2023.

21. Come deve essere firmata la documentazione?

La documentazione può essere firmata con:

- firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato sia rilasciato da ente accreditato;
- firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

22. Quali sono i modelli a cura del partner?

Gli eventuali partner devono presentare, pena l'esclusione, il Modello A1, il Modello B, il Modello B1 e il Modello C, ai sensi del § 2 dell'avviso n. 1/2023.

23. Quali sono i modelli a cura del collaboratore?

Come indicato nell'avviso n. 1/2023, al § 2, gli enti collaboratori che intendono impegnarsi nella realizzazione del progetto devono compilare il Modello A2, firmato dal legale rappresentante ed accompagnato dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore.